

2. BUONO SOCIALE MENSILE PER PERSONALE DI ASSISTENZA REGOLARMENTE ASSUNTO.

Tale misura consiste nel riconoscimento di un buono sociale mensile finalizzato a concorrere alle spese per uno o più assistenti familiari, assunti con regolare contratto di lavoro, per la cura della persona non autosufficiente o con grave disabilità.

1. Entità e decorrenza dei buoni

I benefici sono riconosciuti dal 01/07/2024 fino 30/06/2025, fatto salvo quanto specificato al successivo punto 5. La ridefinizione dell’eventuale buono a causa del verificarsi delle condizioni successivamente descritte all’interno del paragrafo, avviene nel mese in cui si verifica l’evento.

La sospensione o decadenza del contributo non è prevista:

- in caso di ricovero ospedaliero o riabilitativo;
- per ricoveri di sollievo di massimo 60 giorni nell’arco dell’anno (si intende anche non consecutivi), il cui costo non sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, in caso di maggiorenni;
- per ricoveri di sollievo di massimo 90 giorni nell’arco dell’anno (si intende anche non consecutivi), il cui costo non sia a totale carico del Fondo Sanitario Regionale, in caso di minorenni;

Per quanto riguarda le incompatibilità con altre misure consultare il paragrafo “INCOMPATIBILITÀ DEI BENEFICI” presente nell’allegato “AVVISO PER L’EROGAZIONE DI MISURE A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE – MISURA B2”.

L’entità del contributo è definita in base all’ISEE del beneficiario e alle ore di assistenza settimanali previste dal contratto, come indicato nella seguente tabella:

Valore ISEE	Da 24 a 39 ore settimanali di assistenza (da contratto)	Da 40 a 52 ore settimanali di assistenza (da contratto)	Da 53 ore settimanali di assistenza (da contratto)
Da € 0,00 a € 8.500	€ 480	€ 640	€ 800
Da € 8.501 a € 17.000	€ 360	€ 430	€ 600
Da € 17.001 a € 25.000	€ 250	€ 325	€ 400

In caso di assistente familiare con un monte ore settimanale previsto dal contratto inferiore a 24 ore, il buono mensile riconosciuto è di **€ 150,00**.

Nel caso di più contratti stipulati per lo stesso periodo, si considererà il totale delle ore settimanali relative ai diversi contratti.

Il buono integrativo sarà ridotto del 20% nel caso in cui il beneficiario frequenti strutture semiresidenziali, sociali o sociosanitarie (CSE/CDD/CDI). Si considera servizio usufruito anche quello eventualmente sospeso purché sia garantito il mantenimento del posto.

Nel caso in cui la frequenza di strutture semiresidenziali sociali o sociosanitarie (CSE/CDD/CDI) si verifichi in momenti successivi, il richiedente è tenuto a comunicarlo tempestivamente e in questo caso il **buono mensile per personale di assistenza regolarmente assunto** verrà ridotto del 20%. Qualora si verifichi la situazione opposta, nel caso fossero disponibili sufficienti risorse e non ci siano domande in lista d’attesa, la decurtazione non sarà più prevista.

Nel caso le ore di assistenza settimanali prestate dall’assistente familiare e previste dal contratto di lavoro vengano ridotte in momenti successivi, il richiedente è tenuto a comunicarlo e il buono integrativo per personale di assistenza regolarmente assunto riconosciuto verrà rimodulato secondo la tabella sopra riportata a partire dalla data di ridefinizione del contratto. Qualora il contratto venga modificato prevedendo una maggiorazione delle ore lavorative da parte dell’assistente familiare, o vengano sottoscritti ulteriori contratti a quelli già in essere, potrà essere riconosciuta una maggiorazione del contributo, fatto salvo

Allegato 2

Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Brenna, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona, Veleso, Zelibio

l'esaurimento delle domande in lista d'attesa e delle risorse disponibili, la cui verifica spetta all'Ufficio di Piano. L'eventuale ampliamento del buono verrà rimodulato secondo la tabella sopra riportata.

2. Modalità di presentazione della domanda

La domanda dovrà essere redatta **sull'apposito modulo** (ALLEGATO A), debitamente sottoscritta, e presentata **entro il 08.06.2024 al proprio Comune di residenza** a mano o tramite e-mail (se prevista) o PEC. Il richiedente può essere il beneficiario, il tutore/l'amministratore di sostegno o altra persona che presenta la domanda in sua vece. I riferimenti per l'invio dell'istanza sono indicati nell'"Allegato C – Riferimenti Comuni".

La domanda dovrà essere corredata dai seguenti allegati:

- fotocopia del documento di identità/permesso di soggiorno del **richiedente**;
- fotocopia del documento di identità/permesso di soggiorno del **beneficiario (in caso di maggiorenni)**;
- **attestazione dell'ISEE 2024 sociosanitario (per i maggiorenni) od ordinario (per i minorenni)** valido o in corso di validità;
- **copia valida del contratto di lavoro del personale di assistenza regolarmente assunto**;
- documentazione attestante la condizione di gravità ai sensi dell'art. 3, c. 3 della legge 104/92, o il diritto all'indennità di accompagnamento.

È possibile la presentazione dell'ISEE anche in fase successiva, comunque entro e non oltre il 06/07/2024.

In caso di invalidità soggetta a revisione, l'utente dovrà fornire tempestivamente copia della convocazione alla visita di revisione e appena disponibile copia del nuovo verbale di invalidità.

Si raccomanda inoltre, per quanto possibile, di allegare eventuali certificazioni, relazioni, e ogni altra documentazione rilasciata da servizi specialistici a supporto del PAI.

Successivamente alla presentazione della domanda, **l'Assistente sociale del Comune di residenza** contatterà i richiedenti per provvedere alla valutazione delle condizioni di dipendenza attraverso la compilazione delle schede ADL-IADL (solo per i Maggiorenni) e alla stesura del Piano Assistenziale, che dovrà inviare al Consorzio Erbese.

Qualora la persona sia in carico all'**Equipe Specialistica Disabili del Consorzio Erbese**, la valutazione verrà effettuata dalla stessa, su segnalazione **dell'Assistente sociale del Comune di residenza**, che inoltrerà la domanda al Consorzio Erbese.

Il Piano Assistenziale Individualizzato dovrà essere sottoscritto dal Case Manager e dal beneficiario/amministratore di sostegno o dal caregiver familiare.

Il Comune trasmetterà l'istanza presentata dal cittadino corredata degli allegati richiesti al Consorzio Erbese Servizi alla Persona **entro e non oltre il 06.07.2024**, consegnandola a mano all'Ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 09.00 alle 13.00, o tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) all'indirizzo consorzioerbese@pec.it.

Il Piano Assistenziale Individualizzato e le schede ADL e IADL potranno essere inviati dal Case Manager anche in fase successiva, comunque **entro e non oltre il 30/09/2024, pena la non ammissibilità della domanda**. In attesa della documentazione, la domanda, se in possesso dei requisiti di accesso, verrà ammessa con riserva. Il Consorzio Erbese si riserva di richiedere ulteriore documentazione rispetto a quella prevista, nel caso quella presentata non sia ritenuta sufficiente per l'ammissione della domanda. Tale documentazione andrà presentata entro e non oltre 7 giorni dalla ricezione della richiesta, che avverrà tramite messaggio telefonico o raccomandata o via-e-mail, pena il non accoglimento dell'istanza.

Per quanto riguarda difformità od omissioni relative all'ISEE si fa riferimento al paragrafo "ATTESTAZIONE ISEE" dell'allegato "AVVISO PER L'EROGAZIONE DI MISURE A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE – MISURA B2".

Il Comune e/o il Consorzio Erbese si riservano di effettuare, anche successivamente all'approvazione della graduatoria, le opportune verifiche su quanto autocertificato.

Allegato 2

3. Formulazione della graduatoria

Le domande verranno valutate dall'Ufficio di Piano del Consorzio Erbese che stilerà la graduatoria. I buoni saranno assegnati ai richiedenti fino ad esaurimento delle risorse.

Al fine della definizione delle **graduatorie**, verranno considerati i seguenti criteri di priorità e secondo il seguente ordine:

- essere stati beneficiari del buono relativo al personale di assistenza (Misura B2) nell'annualità precedente (in continuità fino alla presentazione della nuova domanda);
- il valore dell'ISEE (con priorità data ai valori inferiori);
- l'età del beneficiario (con priorità data ai valori inferiori).

Qualora non fosse possibile finanziare tutte le richieste, quelle eccedenti le risorse verranno collocate in lista di attesa. In quest'ultimo caso, in momenti successivi, qualora si liberino risorse economiche, il Consorzio comunicherà l'eventuale ammissione della domanda al beneficio, eventualmente anche in misura parziale, sempre in ragione delle risorse disponibili.

In caso le risorse fossero sufficienti a finanziare tutte le domande verrà valutata solo l'ammissibilità delle istanze presentate.

La graduatoria verrà approvata entro il 31/07/2024.

4. Erogazione del beneficio

Il beneficio economico eventualmente assegnato sarà erogato di norma mensilmente, fermo restando il mantenimento dei requisiti. I beneficiari dovranno comunicare tempestivamente eventuali variazioni che comportino decadenza, sospensione o variazione del buono riconosciuto.

Eventuali somme indebitamente erogate a soggetti per i quali siano venuti meno i requisiti saranno recuperate.

Il contributo verrà erogato solo a fronte della presentazione della documentazione attestante l'avvenuto pagamento dell'assistente familiare (buste paga debitamente controfirmate dal lavoratore, ricevute di versamento, copie bonifici bancari, ...) e il MAV dei relativi contributi previdenziali (ogni trimestre). Non verranno erogati importi non giustificati dalla documentazione richiesta. Se quanto rendicontato mensilmente risultasse inferiore al contributo assegnato, la cifra da erogare sarà equiparata a quanto effettivamente speso in quella mensilità.

Il conto corrente indicato deve essere intestato alla persona beneficiaria del contributo. Solo se sprovvista il buono può essere accreditato sul conto corrente di un familiare stretto ma a fronte della presentazione di una delega sottoscritta dalla persona beneficiaria.

Ai fini dell'erogazione del contributo sarà necessario presentare il PAI-Piano Assistenziale Individualizzato e le schede ADL-IADL, che verranno compilati dal Case Manager e dovranno essere consegnati **entro e non oltre il 30/09/2024**, pena la non ammissibilità dell'istanza.

In caso di decesso e chiusura del conto corrente intestato al beneficiario, i benefici maturati e non riscossi saranno erogati su richiesta degli eredi che dovranno compilare l'apposita modulistica predisposta e da richiedere al Consorzio Erbese. La richiesta, corredata della necessaria documentazione, dovrà essere formulata **entro e non oltre 2 mesi dalla data del decesso del beneficiario**. Successivamente a tale termine il Consorzio Erbese potrà disporre delle risorse coerentemente con quanto previsto al presente Avviso e agli atti che regolano l'utilizzo del Fondo.

Per consentire il corretto uso delle risorse e la relativa rendicontazione a Regione Lombardia, i giustificativi richiesti dovranno pervenire comunque **entro il 30/09/2025**. In caso contrario il Consorzio si riserva di non riconoscere le mensilità ancora da erogare.

5. Decadenza, sospensione e obblighi del beneficiario

Il beneficiario o il referente, **al verificarsi di un evento che comporti il venir meno (anche temporaneo) del diritto al buono, ha l'obbligo di comunicare tempestivamente il medesimo, in forma scritta al Consorzio.** Il

Allegato 2

Albavilla, Alserio, Alzate Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Brenna, Caglio, Canzo, Caslino d'Erba, Castelmarte, Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo, Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona, Veleso, Zebio

Consorzio si avvarrà della collaborazione dei Comuni per procedere ai controlli necessari. La decadenza dal diritto di assegnazione del buono o la sua sospensione si verifica per:

- rinuncia;
- decesso;
- per l'attivazione di una delle misure indicate nel paragrafo "INCOMPATIBILITÀ DEI BENEFICI" dell'allegato "AVVISO PER L'EROGAZIONE DI MISURE A FAVORE DI ANZIANI NON AUTOSUFFICIENTI A BASSO BISOGNO ASSISTENZIALE E DI PERSONE CON DISABILITÀ GRAVE – MISURA B2";
- trasferimento di residenza al di fuori della Lombardia;
- mancato rispetto dei contenuti del Piano di Assistenza Individualizzato;
- sottoscrizione di dichiarazioni false e/o inattendibili risultate dai controlli effettuati.

La fruizione del buono sociale decade dal mese in cui si è verificata una delle cause sopra descritte: in questo caso, qualora l'evento si verifichi nei primi 15 giorni del mese il buono viene riconosciuto in misura pari alla metà; dal 16° giorno, il buono riconosciuto per quel mese sarà riconosciuto nella misura intera.

In caso di interruzione temporanea del contratto di personale di assistenza, il buono verrà sospeso e l'importo da erogare verrà ricalcolato su base giornaliera scorporando i giorni di sospensione. (Importo da erogare= Buono mensile* N° giorni spettanti il contributo /N° giorni del mese).

Eventuali somme indebitamente erogate a soggetti per i quali siano venuti meno i requisiti, saranno recuperate per gli importi relativi al periodo successivo alla perdita del diritto al beneficio.